

REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
DI CUI ALL'ART. 84 DEL T.U. LEGGI DI P.S. 18.6.1931, N° 773.

*****^*****

ARTICOLO 1

Gli spettacoli devono avere inizio e termine puntualmente alle ore preannunciate.

ARTICOLO 2

L'ingresso del pubblico nelle sale di spettacolo deve essere consentito almeno mezz'ora prima dell'inizio della rappresentazione.

In caso di eccezionale afflusso di spettatori, l'ingresso potrà essere anticipato di un'ora e, se occorre, anche di più.

E', comunque, vietato fare accedere gli spettatori da ingressi che non siano quelli regolarmente destinati all'ingresso del pubblico.

ARTICOLO 3

E' vietato vendere biglietti d'ingresso per un numero superiore a quello dei posti autorizzati dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ed indicati nella licenza di esercizio.

ARTICOLO 4

E' vietato vendere biglietti d'ingresso a prezzo diverso da quello indicato preventivamente per il singolo spettacolo.

ARTICOLO 5

Nei locali con varie categorie di posti, nessuno può occupare un posto diverso da quello indicato nel biglietto.

ARTICOLO 6

Le sedie non numerate spettano di diritto ai primi occupanti ed é vietato occupare posti per conto terzi.

ARTICOLO 7

Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già incominciati senza il consenso dell'Ufficiale di P.S. che vi assiste.

Ottenuto tale consenso, il gestore dovrà darne avviso al pubblico con cartelli agli ingressi, al botteghino di vendita dei biglietti e, se necessario, dalla ribalta.

ARTICOLO 8

Il gestore è tenuto ad esporre al botteghino di vendita dei biglietti l'avviso contenente i casi e le modalità della restituzione del prezzo del biglietto, per eventuali sospensioni che determinino annullamento o rinvio dello spettacolo.

ARTICOLO 9

In caso di tumulto o disordine o di pericolo per la pubblica incolumità o di offesa alla morale ed al buon costume, gli Ufficiali o gli Agenti di P.S., possono ordinare la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombero dal locale.

Se i disordini sono imputabili al gestore, gli Ufficiali e/o gli Agenti possono ordinare che venga restituito agli spettatori il prezzo del biglietto.

ARTICOLO 10

Nelle sale da ballo è vietato l'ingresso ai minori degli anni 16.

Nelle sale cinematografiche dovrà essere rigorosamente osservato il divieto di ammissione agli spettacoli dei minori degli anni 14 o 18 eventualmente imposto dalla competente Commissione dal Ministero del Turismo e Spettacolo in sede di rilascio di nulla - osta alla circolazione del film.

Nelle sale teatrali dovrà anche essere osservato il provvedimento relativo al divieto di ammissione dei minori degli anni 18, eventualmente adottato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo per la rappresentazione in programma.

ARTICOLO 11

È vietato l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza o in condizioni psico - fisiche manifestamente alterate.

ARTICOLO 12

È vietato introdurre nelle sale di spettacolo materie infiammabili ed ogni oggetto che possa arrecare danno o molestia, nonché cani od altri animali.

ARTICOLO 13

Dal momento in cui il pubblico viene ammesso nel locale e per tutta la durata del trattenimento e, comunque, fino alla completa uscita degli spettatori, le porte di uscita e quelle di sicurezza devono essere lasciate libere da impedimenti e agevolmente apribili, con semplice pressione, dall'interno all'esterno. Alla fine dello spettacolo esse dovranno essere spalancate per tutta la loro luce per agevolare il deflusso del pubblico.

Sia le porte di uscita che quelle di sicurezza devono essere idoneamente indicate da apposite scritte collocate sulle medesime e tenute costantemente illuminate da luce rossa durante le rappresentazioni.

Il gestore deve curare che le lampade di tali insegne siano direttamente collegate anche con il prescritto impianto di illuminazione di sicurezza del locale.

Le porte destinate a uscita di sicurezza devono portare ben visibile, in caratteri di appropriata dimensione, la dicitura " USCITA DI SICUREZZA - APERTURA A SPINTA "

ARTICOLO 14

Nell'atrio di ingresso di ciascun locale dovrà essere affissa una pianta dello stesso con la specifica indicazione dei percorsi di uscita e delle relative porte, nonché della ubicazione dei mezzi antincendio.

ARTICOLO 15

E' vietato l'accesso del pubblico al palcoscenico.

ARTICOLO 16

E' vietato al pubblico soffermarsi negli anditi, per le scale, nei corridoi, corsie e luoghi di passaggio, per non ostacolare la libera circolazione e l'accesso o il deflusso per e dai vari ordini di posti e verso i percorsi di uscita.

ARTICOLO 17

Durante le rappresentazioni, gli spettatori hanno l'obbligo di restare seduti e di non ostacolare comunque la visuale a coloro che si trovano nelle file posteriori.

Durante gli spettacoli teatrali é, altresì, vietato agli spettatori di entrare o di uscire dalla sala.

Nei locali al chiuso E' VIETATO FUMARE ". Tale divieto deve risultare da appositi cartelli esposti in posizione visibile nel locale, riproducenti la norma di cui all'articolo 1, legge 11.XI.1975 n. 584, con l'indicazione della sanzione prevista per i trasgressori.

L'eventuale deroga a tale divieto dovrà risultare da apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario e previ gli accertamenti di cui all'articolo 3 della legge n. 584 / 1975.

ARTICOLO 19

Nel locale riservato allo spettacolo è vietato tenere in deposito cassa e contenitori di bottiglia od altri recipienti di vetro.

La somministrazione al pubblico delle bevande potrà avvenire esclusivamente in recipienti di carta o di plastica.

ARTICOLO 20

Sono proibiti schiamazzi e rumori che disturbino il normale svolgimento dello spettacolo.

I contravventori, dopo un primo avvertimento rimasto inefficace, potranno essere espulsi dalla sala, fatta salva l'azione penale.

Gli espulsi non potranno pretendere il rimborso del biglietto pagato.

ARTICOLO 21

Il personale di servizio dipendente dal gestore dovrà agevolare il compito dei Funzionari ed Agenti della Forza Pubblica e dei Vigili del Fuoco.

ARTICOLO 22

I gestori dei locali di pubblico spettacolo devono curare la perfetta e costante efficienza dei mezzi antincendio, degli impianti elettrici, normali e di sicurezza, nonché le periodi che ignifugazioni di tutte le tende e tessuti che si trovino nei locali e la cui installazione sia stata preventivamente approvata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

ARTICOLO 23

Copia del presente Regolamento dovrà essere tenuta costantemente affissa nell'atrio di ingresso del locale di pubblico spettacolo.

L'affissione dovrà avvenire in un punto ben visibile ed illuminato, in modo che ne sia facilitata a tutti la lettura.

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione del presente Regolamento.

**
*